



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
Divisione III

bigazzi@scuolaedile.ar.it

Oggetto: Quesito su applicazione T.U. – Quesito pervenuto per posta elettronica in data 3 novembre 2010.

A riscontro del quesito in oggetto emarginato, Le significo preliminarmente che le relative risposte sono da considerarsi quale mere osservazioni dello scrivente ufficio e, pertanto, non aventi valenza di risposte ad interpellato ma solo dirette a fornire chiarimenti ai singoli interessati.

Tanto premesso, si evidenzia che il campo di applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 comprende, ai sensi dell'art. 3, *“tutti i settori di attività, pubblici e privati, e tutte le tipologie di rischio”*, non avendo inteso il legislatore lasciare privo di tutela alcun settore lavorativo.

Dalla definizione fornita dall'art. 2, comma 1, lett. a) del T.U. si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell'applicazione della normativa in materia, anche chi svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi.

Conseguentemente, laddove presso uno studio professionale vi siano persone che svolgano il proprio praticantato il titolare sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.

Quanto, poi, al quesito concernente la sussistenza o meno dell'obbligo di apporre la data certa al piano operativo di sicurezza, lo scrivente ufficio pone in evidenza che, in mancanza di espressa previsione normativa, la data certa non deve essere apposta al documento in esame.

Il Dirigente

(dott. Lorenzo Fantini)